

**CONVENZIONE TRA ASL VCO DI OMEGNA E L'ASL NO DI
NOVARA PER COPERTURA TURNI REPERIBILITA' PRESSO LA
S.C. RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI BORGOMANERO**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO di Omegna, con sede in Omegna – Via
Mazzini 117 - C.F. 00634880033 – rappresentata ai fini del presente atto dalla
Avv.to Cinzia Meloda, all'uopo delegata, Direttore SOC Affari Generali, Legali e
Istituzionali ai sensi dell'art. 4.6 del regolamento aziendale approvato con
deliberazione D.G. n. 290 del 12/05/2017;

E

l'Azienda Sanitaria Locale ASL NO di Novara con sede legale in Novara, Viale
Roma, 7 (P. I.V.A. 01522670031), rappresentata ai fini del presente atto dal
Direttore della s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane,
delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei
provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n. 674/2015

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - L'ASL VCO di Omegna autorizza il proprio personale medico delle s.c.
Radiodiagnostica a rendere a favore dell'ASL NO turni di pronta disponibilità.
L'attività sarà assicurata dal solo personale medico che ha optato per il rapporto di
lavoro esclusivo con il SSN. Tale attività sarà resa al di fuori dell'orario di servizio
che il personale è tenuto ad espletare presso l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 2 - L'attività di cui all'art. 1 sarà resa fino ad un massimo di sei turni di
pronta disponibilità mensili, della durata massima di 12 ore, non comprensivi del
tempo di raggiungimento della sede di lavoro, fatte salve eventuali necessità che
dovessero sopravvenire, da concordarsi con la direzione medica del P.O. di

Borgomanero. Le prestazioni coinvolgeranno i medici nel rispetto del principio della rotazione del personale che presta l'attività convenzionale. Tale attività sarà organizzata in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità del servizio di appartenenza dei professionisti presso l'ASL VCO.

ART. 3 – I turni di cui all'art. 2 dovranno essere autorizzati dal Direttore della struttura di appartenenza dei sanitari interessati il quale dovrà inoltre verificare il rispetto e la garanzia di continuità del proprio servizio. L'ASL NO si impegna inoltre, nell'assegnazione dei turni, al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ore e di riposi, da valutarsi con il Direttore della struttura di appartenenza dei sanitari.

ART. 4 - I sanitari interessati presteranno l'attività secondo le indicazioni del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero interessato, il quale costituisce centro di imputazione dell'attività dei consulenti delle due amministrazioni interessate.

ART. 5 - L'ASL NO si impegna a corrispondere, mensilmente : - € . 250 per ogni turno di reperibilità di n.12 ore
- € . 60 per ogni ora di chiamata in reperibilità

L'articolazione degli accessi verrà stabilita in accordo con la Direzione Medica del P.O. di Borgomanero o con il Capo Dipartimento. Per ogni accesso verrà corrisposto un importo calcolato in relazione alla durata prestabilita del turno. Verranno corrisposte altresì le spese di viaggio debitamente documentate ed il rimborso pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per la percorrenza chilometrica, tenuto conto dei limiti imposti dalla Regione Piemonte, con circolari prot. n. 2447/U.C./SAN del 14 Agosto 2006 e prot. n. 2861/U.C./SAN del 02 ottobre 2006. L'ASL NO si impegna inoltre a rifondere all'ASL VCO i costi derivanti dall'applicazione agli importi sopraindicati di IRAP, determinati nella

misura dell'8,5%.

ART. 6 – L’A.S.L. NO comunicherà alla Direzione Medica dell'ASL VCO le ore di consulenza effettuate dal personale medico. L'ASL VCO fatturerà tali prestazioni all'ASL NO, che provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura.

ART. 7 – L'ASL NO garantisce per i professionisti coinvolti la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL VCO o in difetto dal professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 8 – La presente convenzione ha durata dal **01/11/2019 e sino al 31/12/2020.**

ART. 9 – Ciascuna delle parti è titolare autonoma del trattamento dei dati personali e sensibili. Le parti rendono noto che i dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula della presente convenzione sono stati acquisiti dalla Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per la finalità dell’esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c. 1 lett. B del Reg. UE 2016/679 (GDPR) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa .

ART. 10 – Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. La presente convenzione sconta l’imposta di bollo a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

